



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott.ssa Innocenza Vono	Presidente
dott. Giovanni Fanticini	Giudice rel. ed est.
dott. Fabio Doro	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9122 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa

da

Parte_1 (c.f. C.F._1), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Picciolini (c.f. C.F._2) e dall'Avv. Manlio Morcella (c.f. C.F._3)

contro

Controparte_1 (p.iva P.IVA_1), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Levati (c.f. C.F._4) e dall'Avv. Paola Margiacchi (c.f. C.F._5)

OGGETTO: IMPUGNAZIONE DI DELIBERA ASSEMBLEARE

Conclusioni dell'attore:

Nel merito, accertare e dichiarare la invalidità, annullabilità e/o comunque la inoperatività della delibera assembleare assunta dalla CP_1 in data 01.02.2024: a) per difetto di legittimazione della Parte_2 a partecipare alla predetta assemblea per essere stata rappresentata dall'A.D. Per_1 [...] e/o b) per la mortificazione dei principi di correttezza e buona fede sottesi alla persistente omessa distribuzione degli utili di esercizio. Ordinandosi per l'effetto alla CP_1 quanto necessario per ricondurre il funzionamento al rispetto dei principi di legalità.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

In via istruttoria, integrazione e/o chiarimenti del CTU.

Conclusioni della convenuta:

In via principale: accertare e dichiarare la validità della delibera assunta dalla [redacted] in data 01.02.2024 stante la regolarità dell'assemblea dei soci e la regolarità del verbale adottato in tale assemblea e, per l'effetto rigettare la domanda avanzata dal Sig. [redacted] Parte_1 in ordine all'omessa distribuzione degli utili di esercizio poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa.

In ogni caso, riconoscere che l'attore ha agito in giudizio con mala fede o quantomeno con colpa grave con conseguente condanna ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice.

Con vittoria di spese e competenze professionali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[redacted] Parte_1 è socio di I.D.B. – Industria Dolciaria Borsari S.r.l. (IDB), con partecipazione pari al 21,5%; gli altri soci sono [redacted] Parte_2 titolare del 50% delle quote, [redacted] Persona_1 socio al 21,5%, [redacted] Controparte_2 con partecipazione del 7%.

Con atto di citazione del 29/4/2024, [redacted] Parte_1 impugnava la delibera assembleare del 1° febbraio 2024 (assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2023) nella parte in cui era stata deliberata la mancata distribuzione dell'utile di esercizio, pari a € 992.411, destinandolo a riserva.

Con l'atto introduttivo prospettava due motivi di invalidità della delibera:

- vizio “formale/organizzativo”: la delibera sarebbe invalida per difetto di legittimazione di [redacted] Parte_2 a partecipare e votare in assemblea, poiché rappresentata da [redacted] Persona_1 (amministratore delegato della [redacted] e amministratore delegato della [redacted] Parte_2 in violazione dell'art. 33.4 dello statuto IDB, che vieta la rappresentanza/delega ad amministratori, sindaci o revisori;
- vizio “sostanziale” per abuso della maggioranza: la sistematica omessa distribuzione degli utili, nonostante le cospicue riserve e la solidità della società, sarebbe espressione di una condotta contraria a correttezza e buona fede, volta a penalizzare economicamente il socio di minoranza e a indurlo a cedere la partecipazione a valori non congrui.

In via preliminare, l'attore chiedeva anche la riunione con altro giudizio pendente tra le stesse parti (R.G. n. 9600/2023), avente oggetto analogo (impugnazione di una delibera precedente).

La [redacted] CP_1 costituitasi, chiedeva il rigetto delle domande, opponendosi alla riunione e sostenendo:

- la piena regolarità della partecipazione e del voto di [redacted] Parte_2 tramite il proprio legale rappresentante [redacted] Persona_1 trattandosi di rappresentanza organica e non di delega;

- la legittimità della scelta di non distribuire gli utili del 2023, giustificata da esigenze societarie, investimenti e vincoli finanziari;
- la natura strumentale dell'azione attorea nel contesto di un conflitto familiare più ampio.

Con l'ordinanza del 21/1/2025, il Giudice Istruttore – *«considerato che secondo la giurisprudenza non è configurabile un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare in tal senso, rientrando nei poteri dell'assemblea - in sede approvativa del bilancio - la facoltà di disporre l'accantonamento o il reimpiego nell'interesse della stessa società, sulla base di una decisione censurabile solo se propria di iniziative della maggioranza volte ad acquisire posizioni di indebito vantaggio a danno degli altri soci cui sia resa più onerosa la partecipazione Sez. 1, Sentenza n. 2020 del 29/01/2008, Rv. 601343-01); ricordato che in materia di società sussiste abuso di maggioranza, con conseguente annullabilità della delibera assembleare che ne costituisca applicazione, qualora il voto espresso non trovi alcuna giustificazione nel perseguimento dell'interesse della società - in quanto volto a perseguire un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure ove sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a ledere i diritti partecipativi o gli altri diritti patrimoniali dei soci di minoranza, in violazione del canone della buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4034 del 14/02/2024, Rv. 670224-01); ritenuti superflui o irrilevanti i capitoli di prova orale offerti dall'attore, e ritenuto opportuno disporre c.t.u. contabile al fine di verificare se la contestata delibera trovi o meno giustificazione nel perseguimento dell'interesse della società,»* – disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando CTU il dott. Persona_2 con un quesito inizialmente molto ampio e poi riformulato e limitato alla sola verifica riguardante la eventuale giustificazione, nell'interesse della società, della mancata distribuzione dell'utile.

Il consulente depositava l'elaborato in data 16/7/2025.

In esito all'accertamento peritale, il Giudice Istruttore, esperito vanamente un tentativo di conciliazione, concedeva i termini *ex art.* 189 c.p.c. e, all'udienza del 19/1/2026, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va respinta la richiesta di riunione di questa causa a quella iscritta al n. 9600/2023 R.G., dato che le controversie sono connesse soltanto per il profilo soggettivo e che ciascuna delibera assembleare è autonoma rispetto all'altra, sicché la prospettata connessione oggettiva è soltanto "impropria" (stessa questione – abuso nella distribuzione dei dividendi – ma riferita a oggetti diversi, senza rischi di contrasto tra giudicati) e, come tale, comunque irrilevante; peraltro, il diverso stadio procedimentale esclude anche l'opportunità di una riunione, alla luce del principio di ragionevole durata del processo.

2. Come sopra esposto, le questioni da decidere attengono alla delibera del 1° febbraio 2024, asseritamente invalida 1) per violazione statutaria relativa alla

rappresentanza e al voto (determinante) della socia **Parte_2** nell'assemblea della **Parte_2**,
2) per abuso di maggioranza e, cioè, per difetto di una giustificazione nell'interesse sociale (o comunque per violazione dei doveri di correttezza e buona fede) in ordine alla mancata distribuzione dell'utile del 2023.

3. L'attore assume che **Parte_2** non fosse legittimata a votare perché rappresentata da **Persona_1** amministratore di **Parte_2**, a fronte del divieto di conferire deleghe ad amministratori contenuto nell'art. 33.4 dello statuto.

4. Il menzionato articolo 33 («Deleghe») sancisce:

«33.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.»

33.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

33.3 È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

33.4 La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.».

5. La norma statutaria, posta a fondamento della prima denuncia d'invalidità formulata dall'attore, non è attinente alla fattispecie *de qua*: infatti, la disposizione si riferisce alla rappresentanza volontaria - «per delega» (appunto) a «farsi rappresentare» - non già all'intervento in assemblea del socio che, quale persona giuridica, non può agire se non per tramite dei propri organi.

6. L'immedesimazione organica comporta che la persona fisica (amministratore delegato, nella specie) che agisce come organo di una persona giuridica (la società **Pt_2** nel caso in esame) non è considerata un soggetto separato, bensì come una sua estensione diretta, sicché l'ente è direttamente responsabile delle sue azioni e determinazioni.

7. Si tratta, dunque, di un rapporto di imputazione, non di una mera rappresentanza: l'atto dell'organo è considerato atto dell'ente, mentre la rappresentanza - a cui si riferisce la norma statutaria - concerne un rapporto intersoggettivo tra soggetti distinti, il rappresentante e il rappresentato.

8. Pertanto, il vizio prospettato non è fondato, posto che dagli atti dell'assemblea emerge che **Parte_2** ha partecipato «direttamente» tramite il proprio rappresentante legale (amministratore delegato) e non mediante conferimento di delega «assembleare» ai sensi della clausola statutaria evocata.

9. Passando al secondo vizio denunciato dall'attore, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità (peraltro, già richiamata dal Giudice Istruttore),

«Anche nelle società a responsabilità limitata ... non è configurabile un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare in tal senso, rientrando nei poteri dell'assemblea - in sede approvativa del bilancio - la facoltà di disporre l'accantonamento o il reimpiego nell'interesse della stessa

società, sulla base di una decisione censurabile solo se propria di iniziative della maggioranza volte ad acquisire posizioni di indebito vantaggio a danno degli altri soci cui sia resa più onerosa la partecipazione.» (Cass. Sez. 1, 29/01/2008, n. 2020, Rv. 601343-01, menzionata anche da Cass. Sez. 2, 26/12/2025, n. 34221) e che

«In materia societaria, sussiste abuso di maggioranza, con conseguente annullabilità della delibera assembleare che ne costituisca applicazione, qualora il voto espresso non trovi alcuna giustificazione nel perseguimento dell'interesse della società - in quanto volto a perseguire un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure ove sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a ledere i diritti partecipativi o gli altri diritti patrimoniali dei soci di minoranza, in violazione del canone della buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto.» (Cass. Sez. 1, 14/02/2024, n. 4034, Rv. 670224-01).

10. In base a tali coordinate ermeneutiche va escluso un vero e proprio diritto del socio alla percezione degli utili, ma occorre valutare se la delibera sul punto è stata adottata con abuso della maggioranza e, cioè, col precipuo intento di nuocere (in qualche modo) all'odierno attore.

11. Le circostanze esposte ed analizzate dal CTU e sottoposte all'esame di questo Collegio escludono che il diritto patrimoniale del socio di minoranza (l'odierno attore) sia stato conculcato mediante abuso della maggioranza, con finalità estranee all'interesse sociale o *contra bonam fidem*.

12. Il consulente ha strutturato la propria analisi in passaggi tecnici coerenti con il quesito, analizzando il rendiconto finanziario della società al 30/6/2023 in confronto con quello al 30/6/2022 per ricostruire i flussi da attività operativa, da investimento, da finanziamento, nonché la capacità di autofinanziamento e sostenibilità di eventuali distribuzioni; ha poi effettuato un'analisi della Posizione Finanziaria Netta (PFN = debiti verso banche – disponibilità liquide – titoli) per una valutazione dell'evoluzione dell'indebitamento netto e della struttura finanziaria; sono stati presi in esame, poi, gli indicatori di bilancio, reddituali e strutturali (ROE, ROI, MOL, ROS, EBIT) e patrimoniali di liquidità, per misurare l'andamento economico e l'equilibrio societario.

13. Di particolare interesse si rivela, poi, l'esame del contratto di finanziamento CP_3 (5/10/2022), con vincolo contrattuale a non distribuire utili/dividendi/riserve sino all'esercizio chiuso al 30/6/2023 senza consenso scritto della banca.

14. Sul rendiconto finanziario il CTU ha accertato che nel 2023:

- l'attività operativa aveva generato risorse per circa € 0,9 mln, ma il capitale circolante aveva assorbito liquidità e vi erano stati pagamenti (interessi, imposte, altri) per complessivi € 1,7 mln;
- l'attività di investimento assorbiva circa € 6,2 mln, coerentemente con una fase di espansione e investimenti («nuova e massiccia politica di investimenti»);
- complessivamente, le disponibilità liquide sono diminuite di quasi € 5 mln, passando da € 4,9 mln (30/6/2022) a € 0,145 mln (30/6/2023).

15. Una siffatta dinamica rende evidente che la liquidità prodotta dall'operativo non è sufficiente a coprire gli investimenti e che la gestione ha "consumato" cassa: tale scenario rende fisiologicamente problematica la distribuzione di utili senza ricorrere a ulteriore debito o smobilizzi, il che, però, porrebbe a rischio l'equilibrio finanziario.

16. Proprio quest'ultimo ha subito, secondo le risultanze della CTU, un netto peggioramento; la Posizione Finanziaria Netta (PFN) è così ricostruita:

- Debiti verso banche: € 14.016.076 (30/6/2023) *vs* € 13.378.371 (30/6/2022)
- Disponibilità liquide: € 144.869 *vs* € 4.925.066
- Titoli: € 1.014.724 *vs* € 967.301
- PFN: € 12.856.483 *vs* € 7.486.004, con un peggioramento del 72% circa, dovuto soprattutto al crollo della cassa.

17. Il CTU segnala, poi, un calo marcato, rispetto al 2022, degli indicatori reddituali e strutturali del 2023 (ROE da 12,37% a 4,88%; ROI da 9% a 3%; MOL da 11,01% a 6,13%; ROS da 7,44% a 2,59%; EBIT da € 3,937 mln a € 1,493 mln).

18. Dal quadro complessivo emerge che la società ha maturato un utile di esercizio, ma con redditività in significativa contrazione, coerente con una fase di investimenti e costi più elevati.

19. Va poi considerato, quale elemento di assoluta rilevanza, il vincolo alla distribuzione contenuto nel finanziamento di CP_3 dall'esame del contratto del 5 ottobre 2022, nel quale è pattuito l'impegno di a non distribuire, né deliberare la distribuzione di dividendi e/o riserve sino all'esercizio chiuso al 30/06/2023.

20. Il vincolo contrattuale incide direttamente sulla possibilità della società di deliberare distribuzioni nel perimetro temporale in questione.

21. Alla luce del complessivo quadro economico-finanziario e dei vincoli contrattuali, il CTU ha concluso che la delibera impugnata, nella parte in cui dispone la non distribuzione dell'utile, trova giustificazione nel perseguimento dell'interesse della società.

22. Le critiche alla consulenza svolte dall'attore, pur insistenti, risultano in larga parte orientate a profili "a monte" della delibera (motivazioni e finalità della manovra finanziaria, dinamiche tra soci, contestazioni di pretesi falsi comunicativi), ma il tema dell'accertamento tecnico riguardava, invece, l'interesse sociale della mancata distribuzione in relazione alla situazione economico-finanziaria e ai vincoli contrattuali.

23. Non emergono nella consulenza omissioni su dati decisivi del perimetro tecnico e, dunque, non ricorrono i presupposti per disporre la richiesta integrazione della CTU che appare completa rispetto al quesito e fondata su dati di bilancio e documentazione acquisita nel contraddittorio.

24. Le documentate, coerenti e logiche risultanze della CTU depongono nel senso che la mancata distribuzione dell'utile 2023:

- si colloca in un contesto di drastico calo di liquidità e peggioramento PFN;

- è coerente con una fase di investimenti rilevanti e con una redditività in calo;
- è condizionata da un vincolo contrattuale di non distribuzione sino al 30/6/2023;
- non risulta priva di razionalità economico-finanziaria né disancorata dall'interesse sociale, quale tutela dell'equilibrio e della continuità aziendale.

25. In tale quadro, non solo non risulta dimostrata l'assenza di interesse sociale richiesta per integrare l'abuso, ma addirittura si potrebbe configurare la doverosità della decisione assembleare, attesi i vincoli assunti con **CP_3** le ulteriori allegazioni attoree circa un disegno persecutorio con finalità di "fiaccamento" economico, attengono a un piano soggettivo e conflittuale più ampio, non sorretto in questo giudizio da elementi tecnici idonei a infirmare la *ratio* economico-finanziaria della delibera.

26. In conclusione, l'impugnazione di **Parte_1** non può essere accolta, perché la delibera del 1° febbraio 2024, qui impugnata nella parte in cui dispone la mancata distribuzione dell'utile dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2023, risulta giustificata da elementi oggettivi, accertati dalla CTU, relativi alla situazione economico-finanziaria di **████** e ai vincoli di finanziamento che incidono sulla distribuibilità dei dividendi, restando così escluso in radice un intento di nuocere all'odierno attore con abuso della maggioranza assembleare.

27. Le spese del giudizio (ivi comprese quelle per la CTU, liquidate, con decreto del 19/7/2025, in Euro 10.256,34 per compenso, oltre ad accessori di legge) sono regolate in base al principio di soccombenza; pertanto, l'attore va condannato a pagare alla società convenuta i costi di questa lite che si liquidano in dispositivo, avuto riguardo ai parametri del d.m. 55/2014, al valore (indeterminabile) della controversia e alle attività svolte dalla parte vittoriosa.

28. Nonostante il rigetto della domanda attorea, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti di avventatezza dell'azione tali da giustificare la richiesta condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- respinge la domanda di **Parte_1**
- condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese generali (15%), CPA e IVA;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di **Parte_1**

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2026.

Il Giudice est.
Giovanni Fanticini

Il Presidente
Innocenza Vono